

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (647), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

| | |
|---|--------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3, 4 |
| DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 3 |
| FAVILLA (DC), <i>relatore alla Commissione</i> ... | 2, 4 |

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (647), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Favilla di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro esame è una conseguenza degli accordi internazionali realizzati in sede CEE, in vista degli impegni assunti, sin dal 1985, dalla Comunità europea.

Dal 1° gennaio 1993 verranno soppressi i controlli doganali alle frontiere e cambierà anche il sistema delle accise e delle imposte di fabbricazione. Il nuovo regime, basato sulla assenza dei controlli alle frontiere, comporterà vantaggi per le imprese private che potranno vendere, investire ed acquistare in tutti gli Stati membri, senza essere sottoposte a controlli per l'attraversamento della frontiera.

Il disegno di legge al nostro esame, che riguarda le direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, comporta la modifica degli attuali articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Le modificazioni all'articolo 12 introducono il principio molto semplice per cui l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine delle merci è concessa in base a quanto previsto dal regolamento CEE 918/83.

Inoltre, sempre per quanto riguarda le importazioni definitive in esenzione dai diritti di confine si applicano - ove previsti - gli accordi internazionali che stabiliscono maggiori facilitazioni.

Non sono sottoposte all'IVA le importazioni di merci esenti obbligatoriamente in base alle direttive stabilite dal Consiglio delle

Comunità europee. Analogamente non è prevista applicazione dell'IVA per le importazioni delle merci a seguito dei viaggiatori per le quali le direttive comunitarie impongono di concedere l'esenzione.

Si creano pertanto numerose facilitazioni per il traffico internazionale dei viaggiatori, per le piccole spedizioni di merci e per l'importazione definitiva di beni personali.

Con il nuovo articolo 14 si stabilisce che il Ministro delle finanze emanerà un decreto ministeriale applicativo, nel quale saranno precisate le condizioni, le modalità e le formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali.

Con il comma 3 dell'articolo unico di cui consta disegno di legge si stabilisce che i regolamenti previsti al comma 1 dell'articolo 14 dovranno essere adottati entro due mesi dalla entrata in vigore del provvedimento stesso.

Con il successivo comma 4 si stabilisce che l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione (già citato precedentemente e che prevede questa esenzione e facilitazione) avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei citati regolamenti.

Le disposizioni contenute nel provvedimento produrranno soprattutto effetti economici, sui quali intendo soffermarmi non essendo essi contemplati nel disegno di legge che costituisce, di fatto, una applicazione di direttive comunitarie e di una serie di impegni assunti a livello di Comunità europea.

Non possiamo ignorare che il nostro paese, caratterizzato da un sistema tributario che comporta maggiori oneri rispetto agli altri paesi, con queste facilitazioni e con la soppressione dell'attività doganale correrà certamente rischi maggiori sia per quanto riguarda il gettito generale dell'erario, sia in termini di diffusione di attività tendenti ad aggirare lo stesso sistema tributario.

Accenno infine brevemente al fatto che in tema di IVA è stato raggiunto l'accordo che i trasferimenti di merce da un paese all'altro non saranno soggetti ad IVA - in un primo periodo - a beneficio dei paesi esportatori. Al termine di questo periodo transitorio, la situazione verrà rovesciata, ossia quando vi saranno esportazioni il venditore emetterà fattura con IVA. Ribadisco comunque che in questa prima fase le esportazioni avverranno in esenzione di IVA, come si verifica attualmente per gli esportatori abituali.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero solo puntualizzare che il provvedimento reca una disciplina dell'IVA a carattere transitorio e sussidiario la quale si accompagna ad un rapporto di cooperazione amministrativa che è già stato avviato (e lo devo dire con orgoglio) nel nostro paese grazie ad un programma sperimentale già in via di attuazione.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Anche i vari controlli tributari verranno effettuati sulla base di programmi computerizzati che consentiranno la trasmissione e la circolazione delle notizie e dei dati fra i paesi membri.

Ho voluto evidenziare questo aspetto perchè provo una certa preoccupazione per i rischi di evasione dei tributi che saranno giustificati dai carichi tributari molto differenti tra paese e paese, una volta aboliti i controlli doganali. È infatti prevedibile uno sviluppo delle vendite di contrabbando, di fatto facilitate dalla soppressione dei controlli.

Per quanto riguarda l'IVA, sono possibili recuperi di gettito in quanto vi è una compensazione a livello europeo. La conflittualità esistente sull'IVA tra i vari paesi membri della Comunità europea trova una compensazione intersettoriale e non nell'ambito di uno stesso settore. Se ad esempio un paese è esportatore di un determinato prodotto, esso non recupererà l'IVA in quel settore, ma in altri campi.

PRESIDENTE. A mio avviso, il provvedimento non comporta comunque innovazioni di grande rilievo.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Le innovazioni riguardano soprattutto le operazioni relative alle merci al seguito. Il viaggiatore che porta con sé le merci acquistate in un altro paese viaggia in totale esenzione d'imposta. La stessa facilitazione vale anche per le piccole spedizioni che viaggiano in franchigia e per l'importazione definitiva dei beni personali. Invece in passato esisteva l'obbligo di assoggettare a tributo anche tali merci.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 647 per domani alle ore 12.

Poichè nessuno domanda di parlare, così resta stabilito. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA